

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis
n. 1**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **ALTERO MATTEOLI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO *PRO TEMPORE* E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI *PRO TEMPORE*, NONCHÉ DEI SIGNORI **PIERGIORGIO BAITA, NICOLO' BUSON, ERASMO CINQUE, WILLIAM AMBROGIO COLOMBELLI E GIOVANNI MAZZACURATI**

ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia il 3 ottobre 2014**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 7 ottobre 2014

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**presso il Tribunale Ordinario di
VENEZIA

PP 1/2014 RGNR

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Si trasmette ,a norma dell'art. 8 Legge 16 gennaio 1989 nr. 1 ,la relazione del Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale di Venezia depositata in data 2 ottobre 2014 nei confronti di Matteoli Altero più altri ,al fine della autorizzazione a procedere ex art. 96 Costituzione .

Con ossequio

Venezia 3 ottobre 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Di Luigi Del Piano -



TRIBUNALE DI VENEZIA
Collegio per i reati ministeriali ex art. 7 L. Cost. n. 1/1989

402
 PROCURA DELLA REPUBBLICA - VENEZIA
 DEPOSITATO IL..... - 3 OTT 2014
 L'ASPILENTE
 EL C.T. UFFICIALE
 Fabbricatore ROMBINO

N. 1/2014 R.G.N.R. Procura di Venezia

TRASMISSIONE ATTI
- art. 8, co. 1, L. Cost. n. 1/89 -

AI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

=SEDE=

Il Collegio

Composto da

Dott.ssa	Monica SARTI	Presidente
Dott.ssa	Priscilla VALGIMIGLI	Giudice
Dott.	Alessandro GIRARDI	Giudice

Nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

Indagati:

- 1) **BAITA Piergiorgio**, nato a Venezia il 18/08/1948;
- 2) **BUSON Nicolò**, nato a Pernumia il 25/09/1956;
- 3) **CINQUE Erasmo**, nato a Roma il 19/11/1940;
- 4) **COLOMBELLI William Ambrogio**, nato a Bergamo il 05/04/1963;
- 5) **MATTEOLI Altero**, nato a Cecina il 08/09/1940;
- 6) **MAZZACURATI Giovanni**, nato a Pisa il 23/04/1932;

per i seguenti fatti-reato:

MATTEOLI Altero, CINQUE Erasmo, BAITA Piergiorgio, MAZZACURATI Giovanni, BUSON Nicolò, COLOMBELLI William Ambrogio - in ordine:

al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché – in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

MATTEOLI Altero quale *Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dall'undici giugno 2001 al 17 maggio 2006 e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011;*

CINQUE Erasmo quale *socio e amministratore di fatto della società SO.CO.STRA.MO. S.r.l.;*

MAZZACURATI Giovanni quale *Presidente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA;*

BAITA Piergiorgio quale *Presidente del C.d.A. dell'Impresa di Costruzioni Ing. E. MANTOVANI S.p.A. e componente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO VENEZIA NUOVA;*

MATTEOLI Altero in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell'asservimento delle proprie funzioni agli interessi del CONSORZIO VENEZIA NUOVA

- *per far assegnare e gestire al CONSORZIO VENEZIA NUOVA quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera in violazione della normativa delle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee,*
- *per garantire a MAZZACURATI Giovanni, con la nomina in data 1 ottobre 2008 di Patrizio CUCCIOLETTA, l'individuazione di un Presidente del Magistrato alla Acque di Venezia "compiacente" completamente "a disposizione" del Consorzio Venezia Nuova,*

richiedeva ed otteneva da MAZZACURATI Giovanni che le opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero sub affidate alla SO.CO.STRA.MO S.r.l. che, dopo essersi associata in A.T.I. ed aver quindi costituito con la Impresa di Costruzioni Ing. E. MANTOVANI S.p.A. le Società Consortili TALEA, ALFA e TALEA2, partecipava in misura minimale alla esecuzione delle opere, svolte in via pressoché esclusiva dall'Impresa Costruzioni Ing. E. MANTOVANI S.p.A., ottenendo, tuttavia, oltre che la ripartizione in ragione di una percentuale fissa, al netto delle imposte, del margine complessivo della commessa, un maggior valore derivante dalla cessione alla MANTOVANI S.p.A. delle quote di partecipazione della SO.CO.STRA.MO. S.r.l. al Consorzio FAGOS e alle sopra indicate Società Consortili.

In tal modo:

CINQUE Erasmo, conseguiva un utile complessivo pari a € 48.672.512,98;

MATTEOLI Altero riceveva danaro contante direttamente da MAZZACURATI e BAITA nell'importo di € 400.000,00 e di € 150.000,00 consegnati per il tramite di COLOMBELLI William Ambrogio e di BUSON Nicolò.

In Venezia dal 2001 sino al 2012.

vista la richiesta dei Pubblici Ministeri trasmessa il 21 MAGGIO 2014


visto il parere dei Pubblici Ministeri ex art. 8 – comma 1 – Legge Costituzionale nr.1/89

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Premessa

Omissis

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'K', with a small '2' next to the signature.

Omissis

2. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Deve osservarsi, in ordine alla competenza territoriale del Tribunale dei Ministri di Venezia, che l'affidamento dei lavori alla società SO.CO.STRA.MO. Srl. è avvenuto per effetto della sottoscrizione in Venezia, tra il 30-06-2003 (OP 273) al 2-05-2011 (OP 521), di appositi "atti di impegno".

In tale sottoscrizione deve essere individuato il momento consumativo del reato di cui all'imputazione, con conseguente competenza di questo Tribunale.

Tanto premesso, in considerazione delle argomentazioni in precedenza esposte, si possono ritenere configurabili i fatti tipici di cui ai reati descritti nelle formulate imputazioni.

Ed invero è possibile evidenziare che:

- ✓ la SO.CO.STRA.MO. Srl, nel mese di novembre del 2000, per effetto di un'operazione societaria che non doveva essere particolarmente evidente agli altri soci entrava a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova.

La società romana diveniva consorziata di 4° (CVN → CONSORZIO SAN MARCO → CONSORZIO LEPANTO → CONSORZIO FAGOS) acquisendo la quota irrisoria dello 0,006583%;



- ✓ per effetto del regolamento consortile del CVN, con l'ingresso SO.CO.STRA.MO. Srl maturava il diritto di essere assegnataria di lavori per una quota corrispondente alla partecipazione alla Compagine consortile;
- ✓ diverse persone escusse hanno fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. Srl nel CVN, avvenuto per espressa indicazione a MAZZACURATI Giovanni, Presidente del CVN, da parte di MATTEOLI Altero, all'epoca esponente di spicco del Partito di Alleanza Nazionale nonché già Ministro dell'Ambiente nel I Governo Berlusconi (1994-1995);
- ✓ in data 11-06-2001 MATTEOLI Altero veniva nominato nuovamente MINISTRO DELL'AMBIENTE;
- ✓ nei mesi immediatamente successivi alla sua nomina, MATTEOLI Altero partecipava e concludeva, in data 31-10-2001, il primo atto di transazione tra lo Stato Italiano e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera (la MONTEDISON Spa). La società si obbligava a versare allo Stato l'ingente importo di circa 271 milioni di euro.
Già in tale periodo si profilava la conclusione di ulteriori atti transattivi con altre aziende private responsabili dell'inquinamento;
- ✓ diverse persone escusse riferivano che, tra le varie opzioni, vi era quella di accorpate i fondi derivanti dalle transazioni nella Legge Speciale per Venezia e quindi assegnare gli stessi al CVN;
- ✓ condizione indispensabile affinché ciò accadesse era che di tali fondi avrebbe dovuto beneficiare la società SO.CO.STRA.MO. Srl;
- ✓ MAZZACURATI rendeva partecipe della possibilità il Consiglio direttivo del CVN, il quale delegava tutte le decisioni relative alla questione lo stesso MAZZACURATI e il suo vice direttore vicario PRAVATA' Roberto.
- ✓ MAZZACURATI Giovanni, stante l'irrisoria partecipazione della SO.CO.STRA.MO. Srl alla compagine consortile del CVN, assegnava i lavori con il metodo del c.d. "fuori quota", che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati;
- ✓ la SO.CO.STRA.MO. Srl non aveva le potenzialità tecniche ed operative per eseguire i lavori;
- ✓ BAITA Piergiorgio, fido collaboratore di MAZZACURATI Giovanni, si prendeva l'onere far associare in ATI all'impresa MANTOVANI Spa la SO.CO.STRA.MO. Srl. I lavori, di fatto, venivano svolti principalmente dalla ING. E. MANTOVANI Spa ovvero da società da questa incaricate mediante affidamenti in sub-appalto;
Conseguentemente BAITA la cui società era diventata nel frattempo esponente di riferimento del CVN, si vincolava a rinunciare al 50% degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di "Porto Marghera" a beneficio di un socio con il quale aveva poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del CVN, ma per contro una quota paritetica in seno alle consortili che venivano costituite a valle delle ATI;
- ✓ conseguentemente all'assegnazione dei fondi al CVN e dei lavori alla SO.CO.STRA.MO. Srl:
 - il CVN beneficiava di un c.d. "onere del concessionario" per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di Euro;

- la SO.CO.STRA.MO. Srl, non eseguendo sostanzialmente alcun lavoro, ed avendo fatto un investimento di soli 25 mila euro (all'atto dell'acquisto della partecipazione in FAGOS), beneficiava di un utile complessivo (al lordo delle imposte) di oltre 48 milioni di euro al netto dei compensi per le prestazioni relative ai piani operativi per la sicurezza dei cantieri;
- ✓ MATTEOLI Altero, per il tramite di CINQUE Erasmo, risultava individuato dai soggetti escussi anche quale destinatario di somme di denaro in contanti corrisposte da COLOMBELLI William Ambrogio e da BUSON Nicolò;
- ✓ le indagini eseguite hanno dimostrato un totale asservimento da parte dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia al volere di MAZZACURATI Giovanni il quale li remunerava con denaro contante ed utilità;
- ✓ le indagini eseguite hanno inoltre dimostrato un asservimento alle politiche del CVN da parte del politico MATTEOLI Altero nella sua veste non solo di MINISTRO DELL'AMBIENTE, ma anche di MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE.

Forte del suo rapporto con MATTEOLI Altero, l'imprenditore CINQUE Erasmo decideva le sorti dei Presidenti del MAV, prerogativa del Ministro delle Infrastrutture. Il legame tra i due era talmente forte che l'imprenditore avocava a sé il diritto di convocare presso i suoi uffici privati il CUCCIOLETTA per redarguirlo e minacciare il suo trasferimento a "responsabile del personale".

Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che si imponga, all'esito delle indagini preliminari, il vaglio del giudice del dibattimento, rilevando, peraltro, come la generale attendibilità delle fonti assunte nel presente procedimento abbia trovato conferma negli esiti dell'attività di indagine del procedimento 12236/13.

PQM

Visto l'art. 8, comma 1, L. Cost. n. 1/89,

DISPONE

La trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per l'immediata trasmissione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5, L. Cost. n. 1/89.

Venezia, 2 ottobre 2014

Il Presidente

Dott.ssa Monica SARTI

Monica Sarti

I Giudici

Dott.ssa Priscilla VALGIMIGLI

Dott. Alessandro GIRARDI

Priscilla Valgimigli
Alessandro Girardi

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA	- 2 OTT 2014	DEPOSITATO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gabriela De Saffis
-----------------------------------	--------------	--

Gabriela De Saffis